

N. R.G. 781/2013

**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**

Sommaro Contenzioso CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **781/2013** promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a Prato il [REDACTED]

RICORRENTE

contro

BANCA [REDACTED] S.P.A.

RESISTENTE

Il Giudice dott. Raffaella Brogi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 marzo 2015, ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che [REDACTED] ha convenuto in giudizio la Banca [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. per sentire accertare e dichiarare l'inesistenza e/o invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura del credito relativi al rapporto bancario n. 68660.77, in quanto privo dei requisiti di sostanza e di forma e di accertare e ricostruire il saldo esatto, con la condanna della banca resistente al pagamento dell'importo di € 231.807,00 in favore del ricorrente o della somma maggiore o minore di giustizia, versata e non dovuta per interessi ultralegali e usurari, variazioni contrattuali, commissione di massimo scoperto, spese ed interessi in misura illegittima; condannare in ogni caso la parte resistente al risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento e per la illegittima segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.



Il ricorrente ha esposto di aver intrattenuto con la banca resistente un rapporto di conto corrente, n. 68660.77, aperto sin dal 31/1/1999. In merito a tale rapporto la parte ricorrente ha fatto le seguenti contestazioni:

1) applicazione di tassi di interesse ultralegali, senza la sottoscrizione di alcuna valida clausola contrattuale: nessuno contratto di conto corrente è stato consegnato dalla banca resistente. Non è stata fatta alcuna pattuizione scritta sui tassi e le condizioni economiche. Il ricorrente ha pertanto diritto all'accertamento del reale saldo di dare/avere tra le parti e, conseguentemente, alla restituzione delle somme ingiustamente percepite dalla banca;

2) la parte resistente ha applicato sempre interessi superiori ai tassi soglia ex legge n. 108/1996. In particolare, concorrono a formare il TEG tutte le voci gravanti sul conto;

3) è stata altresì applicata l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con la conseguente violazione dell'art. 1283 c.c.;

4) è stata addebitata la commissione di massimo scoperto. Tale addebito è nullo. Difatti, nell'ipotesi in cui venga usato interamente il fido concesso dalla banca, l'affidato già paga gli interessi e non vi è alcuna giustificazione causale per l'applicazione della commissione di massimo scoperto. Inoltre, in merito alle modalità di determinazione della c.m.s. mancano validi contratti e anche ogni necessaria specificazione sul punto. La banca ha poi provveduto ad applicare la commissione trimestralmente, quando essendo una commissione di conto, strettamente correlata agli interessi passivi, avrebbe dovuto essere addebitata solo una volta all'anno, senza alcuna capitalizzazione;

5) applicazione del sistema delle valute fittizie: la banca ha infatti addebitato immediatamente le operazioni passive, mentre ha volontariamente ritardato le operazioni attive di accredito. Sia le une che le altre avrebbero dovuto essere contabilizzate alla data dell'effettivo compimento dell'operazione;

6) variazione *in peius* delle condizioni, senza averle preventivamente concordate con il cliente e in violazione degli artt. 117, 118, 119 e 120 T.U.B.



Si è costituita la banca resistente, la quale a fronte delle domande di parte ricorrente ha sollevato le seguenti eccezioni:

1) prescrizione quinquennale e, comunque, decennale del diritto alla restituzione della somme richieste. Tenendo conto di quanto stabilito da Cass. S.U. n. 24418/2010 emerge che può essere oggetto di ripetizione solo il pagamento degli interessi. Inoltre, non si ha pagamento ripetibile fino a quando gli interessi sono addebitati nel conto, in presenza di un saldo debitore (non importa se assistito o meno da fido). Ne consegue che chi agisce in ripetizione degli interessi anatocistici non deve limitarsi a dimostrare l'illegittimità del titolo in virtù del quale è avvenuta la capitalizzazione, ma deve dimostrare di aver eseguito un pagamento, totale o parziale, degli interessi che assume capitalizzati illegittimamente. Nella specie l'attore aveva l'onere di indicare in modo chiaro ed esaustivo le singole somme di cui chiedeva la ripetizione, fornendo la prova dell'avvenuto pagamento;

2) nel conto oggetto di causa la banca aveva accordato affidamenti per scoperto di conto corrente e per apertura di credito. Per tali affidamenti sono stati indicati sia i tassi applicati, che la previsione della capitalizzazione trimestrale che la commissione di massimo scoperto. La resistente sostiene la legittimità dell'annotazione periodica trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari, negando che tale impostazione contrasti con l'art. 1283 c.c. in quanto: a) ai sensi dell'art. 1852 c.c. il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme. Oggetto dell'annotazione sono quindi somme e non crediti reciproci. Ne consegue che l'annotazione sul conto equivale a pagamento. Gli interessi vengono pertanto pagati e non sussiste anatocismo. Per convalidare tale conclusione la parte resistente richiama una

3) giurisprudenza, invero, risalente (Cass., 9 giugno 1927); b) è in ogni caso legittima l'annotazione in conto trimestrale degli interessi passivi a prescindere dalla natura dell'uso; c) nel conto corrente bancario la chiusura del conto costituisce il termine periodico alla scadenza del quale la banca ed il cliente estinguono mediante annotazione i reciproci debiti connessi al rapporto bancario;



d) nonostante il recente intervento delle S.U. della Corte di Cassazione abbia confermato l'orientamento inaugurato nel 1999 restano, comunque, ampi margini di opinabilità. A tal fine la resistente richiama il fatto dell'esistenza della capitalizzazione trimestrale degli interessi ben prima dell'entrata in vigore del codice nel 1942; era generalizzata e ripetuta l'adozione di clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione degli interessi e la Corte di Cassazione, fino al 1999 aveva sempre ritenuto legittime tali clausole. Inoltre, sostiene, sempre parte resistente che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era riconosciuta legittima anche da parte del legislatore e l'uso in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi era inserito anche nelle raccolte ufficiali degli usi curate dalle camere di commercio locali. La parte resistente rileva poi che oggi la Corte di Cassazione ritiene che le proprie precedenti sentenze fossero frutto di un'erronea valutazione giuridica, facendo venir meno un istituto applicato legittimamente per decenni, imputando alle banche le conseguenze economiche di quello che il giudice di legittimità rileverebbe essere un suo errore. Nell'ipotesi in cui la domanda di merito fosse ritenuta fondata deve essere dichiarata la legittimità degli interessi riconosciuta in via semestrale, come da sentenza n. 2374/1999 della Corte di Cassazione. Inoltre, la banca resistente ha provveduto ad adeguare i contratti in corso alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi stabiliti dal CICR, con delibera del 9/2/2000, applicando la medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori a far data dal 1 luglio 2000. Il ricalcolo deve, comunque, essere limitato agli interessi percepiti fino al 30 giugno 2000;

4) legittimità della commissione di massimo scoperto pattuita per iscritto, come risulta da tutte le lettere di affidamento prodotte. La c.m.s. costituisce il corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi che la banca si impegna ad erogare sulla base della richiesta del cliente. L'introduzione della c.m.s. si fonda sull'esigenza di riconoscere nell'ambito del rapporto unitario instauratosi tra banca e cliente una duplice utilità in favore dell'accreditato: l'erogazione dei fondi utilizzati, cui corrisponde in termini di controprestazione l'addebito degli interessi e la contestuale messa a disposizione dell'intero importo, con il



conseguente obbligo di erogare l'intero importo a semplice richiesta del cliente. Anche tale ultima prestazione, ad avviso della parte resistente, deve trovare adeguata remunerazione da parte del cliente. D'altra parte, a conferma che si tratti di componente che non può essere considerata nel calcolo dell'interesse o nelle sue modalità di calcolo la Banca d'Italia esclude che la stessa deve essere rilevata separatamente;

5) è altresì efficace l'applicazione di interessi ultralegali.

Ritenuto che la presente controversia ha per oggetto l'accertamento del saldo esatto del rapporto di conto corrente intrattenuto dalla parte ricorrente con la parte resistente. La parte ricorrente contesta, in particolare, l'applicazione di interessi anatocistici, usurari, commissione di massimo scoperto e valute fittizie.

Nella specie non risulta essere stato prodotto il contratto di conto corrente, con la conseguenza che il criterio usato dal c.t.u. per la quantificazione degli interessi è corretto. Ai sensi dell'art. 117 t.u.b. i contratti in materia bancaria devono essere redatti per iscritto a pena di nullità. In mancanza di contratto scritto ed a seguito delle contestazioni della parte ricorrente sui tassi applicati, devono quindi trovare applicazione gli interessi legali. La mancanza di contratto scritto si rivela questione dirimente anche ai fini del mancato riconoscimento della commissione di massimo scoperto, non potendo venire neppure in rilievo, in assenza di pattuizione scritta tra le parti le questioni inerenti alla nullità per mancanza di causa o in merito all'applicazione dei criteri indicati dalla legge n. 2/2009 (per il periodo che è stata in vigore), considerato che anche quest'ultima chiedeva la forma scritta.

Il c.t.u., anche a seguito dei chiarimenti forniti all'udienza del 31 marzo 2013, ha precisato che non sono stati applicati interessi anatocistici, perché il conto era attivo.

La c.t.u. ha pertanto provveduto a ricalcolare il tasso effettivamente dovuto con l'applicazione degli interessi legali. Per fare ciò il c.t.u., come da quesito posto dal giudice, ha riclassificato le valute in base all'effettiva disponibilità o perdita della disponibilità delle somme rispettivamente accreditate o addebitate dalla banca.



È risultato, quindi, che nel corso del rapporto siano stati applicati € 1.130.264,59 a titolo di interessi passivi a fronte di interessi attivi per € 11.925,27.

È stata anche individuata l'applicazione di interessi usurari in alcuni semestri. Data la mancanza del contratto scritto con la determinazione dei tassi applicati e la conseguente applicazione degli interessi legali, come rilevato dal c.t.u., l'esatto saldo del conto oggetto di causa deve esser determinata con l'applicazione di questi ultimi.

In sede di chiarimenti è stato altresì precisato che le somme indicate come addebitate in eccedenza dalla banca resistente a titolo di interessi sono state effettivamente pagate dalla parte attrice, mediante versamenti continuativi sul conto corrente di importi vari per complessivi € 4.695.800,58. Il c.t.u. chiamato ulteriormente a chiarimenti ha precisato che tali versamenti sono di natura ripristinatoria, in quanto il conto è sempre stato negativo, ma all'interno dell'affidamento. L'importo di quest'ultimo è stato ricavato dal c.t.u. mediante la consultazione della Centrale Rischi, come risulta dagli importi affidati indicati a pag. 10 della relazione dr. Arrigoni.

Ne consegue che è pertanto infondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente, stante il carattere ripristinatorio delle rimesse eseguite dal ricorrente. Sul punto le S.U. n. 24418/2010 hanno infatti precisato che: *“Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”*

Occorre rilevare, infine, come la parte ricorrente abbia proposto domanda di accertamento del saldo effettivo del conto corrente, con la conseguente condanna della parte resistente a pagare le somme pagate in eccedenza rispetto a quanto dovuto, sulla base di un'azione riconducibile allo schema dell'*actio indebiti*. Tanto più che la domanda di



condanna accede ad una statuizione di accertamento della nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta.

Deve pertanto essere preso in considerazione il calcolo eseguito dal c.t.u. senza l'applicazione della commissione di massimo scoperto, dato che in mancanza di contratto scritto non è provata a monte, come già rilevato, l'effettiva pattuizione di tale commissione, diventando irrilevanti tutte le questioni relative alla sua validità.

La banca resistente deve essere pertanto condannata a pagare alla parte ricorrente l'importo di € 224.256,23.

Nonostante l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi da parte della banca resistente, in ragione del fatto che il saldo risulta attivo in favore del cliente, non è stato provato, né è stata d'altra parte articolata alcuna istanza istruttoria in merito al danno conseguente alla segnalazione. Tale danno non può essere, in particolare, considerato in re ipsa, ma occorre comunque da parte del danneggiato la prova del nesso di causalità materiale tra l'illegittima segnalazione ed il danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla stessa.

In base al principio di soccombenza la parte resistente deve essere altresì condannata a pagare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 9.785,00, oltre 15% spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. Parimenti devono essere poste a definitivo carico della parte resistente le spese di c.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, accertata la nullità del contratto di conto corrente n. 68660.77 per mancanza di forma scritta relativa alla determinazione delle clausole e condizioni applicate, condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente € 224.256,23; condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 9.785,00, oltre 15% spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. [REDACTED]



Spese di c.t.u. a definitivo carico della parte resistente Si
comunichi.

Prato, 14 aprile 2015

Il Giudice
dott. Raffaella Brogi

